

Comunicazione sulla GU

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 2 ottobre 2003

(Causa C-414/03)

Il 2 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

(dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/50¹ in ragione del fatto che un contratto, concluso dal Landkreis Friesland, concernente lo smaltimento dei rifiuti, è stato aggiudicato in violazione delle disposizioni relative alla pubblicità previste dall'art. 8 in combinato disposto con i titoli III-VI di tale direttiva, e

(condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante la convenuta abbia riconosciuto l'asserita violazione e assicurato che le future prestazioni in materia di smaltimento di rifiuti verranno bandite conformemente al diritto comunitario, essa non ha fatto niente per porre fine al contratto, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2004.

La convenuta non afferma neanche che è impossibile, in diritto tedesco, porre fine al contratto. Essa segnala soltanto che una fine anticipata dello stesso potrebbe dar luogo a domande di risarcimento danni. Tuttavia, il diritto comunitario in materia di appalti pubblici è maggiormente efficace ove l'autorità aggiudicatrice debba mettere in conto l'eventuale pagamento di danni.

Non si può neanche mettere in discussione l'obbligo di porre fine a violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici, anche mediante la rescissione di contratti già stipulati, facendo valere l'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665² relativa ai ricorsi avverso eventuali violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici. Una violazione del Trattato può considerarsi cessata solo quando lo Stato membro ha riconosciuto l'illegalità della propria azione ed ha posto interamente fine alla detta violazione.

¹ - (GU L 209, pag. 1.

² - (GU L 395, pag. 33.